

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Premessa

Vista la diffusa pratica della raccolta degli asparagi sul territorio comunale, concomitante e contingente con il periodo riproduttivo faunistico e la ripresa vegetativa, ai fini di tutela e preservazione delle risorse naturali, unitamente alla conservazione dell'asparago selvatico viene redatto suddetto regolamento. Consentendo la raccolta nel rispetto degli ecosistemi, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 1 Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano la raccolta degli asparagi selvatici (*Asparagus acutifolius* e *Asparagus tenuifolius*) ai fini della tutela del territorio Comunale.

Art. 2 Limitazioni alla raccolta

La raccolta degli asparagi è vietata nelle seguenti aree:

- a) nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi dieci anni;
- b) nell'area del Parco Provinciale "Parco Pineta di Vezzano" di cui all'Allegato 1;
- c) all'interno di proprietà private delimitate da recinzioni continue o avvisi di divieto d'accesso, fatti salvi i proprietari e le persone espressamente autorizzate dagli stessi.

L'Ente si riserva di interdire la raccolta:

- a) per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o silvocolturali in zone determinate ed in via temporanea;
- b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
- c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Della durata dei provvedimenti, e della delimitazione di tali aree sarà data la massima diffusione e pubblicità.

Le aree interdette alla raccolta saranno indicate da apposita tabellazione secondo le normative vigenti.

Art. 3 Periodo e modalità di raccolta

La raccolta è consentita ai possessori di apposito tesserino-permesso, come specificato ai successivi articoli 5 e 6, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- a) 100 steli di asparagi per persona al giorno.
- b) la raccolta deve essere effettuata esclusivamente con strumenti da taglio, almeno ad alcuni cm dalla base del terreno.

c) la raccolta è consentita dal 1 marzo al 31 maggio di ogni anno.

d) è vietato lo sradicamento dell'intera pianta.

La raccolta è consentita ai residenti e ai possessori di apposito tesserino nominativo nelle giornate di martedì, mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto; al venerdì è consentito solo ai residenti nel comune di Vezzano S/C nella medesima fascia oraria; mentre è interdetta a chiunque nelle giornate di lunedì e giovedì.

Art. 4

Divieti e obblighi generali

I raccoglitori devono evitare il danneggiamento della flora e della fauna esistente sul territorio ed il disturbo della fauna con schiamazzi e rumori.

È vietato raccogliere o danneggiare esemplari di qualsiasi specie floristica protetta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/77.

Art. 5

Tesserino-permesso

L'autorizzazione alla raccolta viene rilasciata attraverso l'acquisto di apposito tesserino nominativo, giornaliero, settimanale, stagionale.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da una persona munita di autorizzazione. Gli asparagi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Tesserino giornaliero € 5,00

Tesserino settimanale € 15,00

Tesserino stagionale € 40,00

Per i residenti sul territorio comunale il tesserino stagionale è gratuito pur essendo necessario il possesso dello stesso durante le operazioni di raccolta. I tesserini sono reperibili presso il Municipio e gli esercizi convenzionati.

Art. 6

Controlli e vigilanza

Il tesserino e un documento di riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

La sorveglianza ed il controllo saranno effettuati dai servizi di vigilanza di cui all'art. 21 della L.R. 6/96.

Art. 7

Sanzioni

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Per le violazioni all'art. 3, sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro.

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinato dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dalle norme di riferimento.”

Art. 8 **Proventi**

I proventi derivanti dalle quote dei permessi di raccolta e dalle sanzioni saranno destinati dal Comune di Vezzano S/C per l'applicazione del presente regolamento e per iniziative a finalità ambientale.